



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 803 del 14-12-2023

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CIG:

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - TRIENNIO 2024/2027

L'anno duemilaventitre addi quattordici del mese di dicembre il Responsabile del Settore GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE:

-con deliberazione consiliare n. 06 del 10/02/2021 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024, con scadenza 09/02/2024, esclusa la c.d. "prorogatio"

prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n° 267/2000 e dal comma 1 dell'art. 1/bis della L.R. n° 22 del 28/03/1995;

-l'art. 10, comma 1, della L.R. n.3 del 17.3.2016, sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 11 agosto 2016, n.17, successivamente modificato dall' art.39 della L.R. 11 agosto 2017, n.16, dispone che: *“Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni la revisione economico finanziaria e svolta da un solo Revisore dei Conti”*.

VISTO l'art. 6 della L.R. 11/08/2016, n. 17, modificativo dell'art. 10, L.R. 17/03/2016, n. 3, che, testualmente, recita:

“L'art. 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali).

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 -comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2-comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 -comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei Collegi dei Revisori le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi (modifica c. 7 art. 10 L.R. 17/03/2016 n. 3 con art. 8 c. 2 L.R. 04/03/2021 n. 6 e relativa circolare della regione siciliana n. 4 del 17/03/2021). Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rileggibili per una sola volta" sono sopresse."

CONSIDERATO che il Comune di Valguarnera Caropepe rientra nella **fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti;**

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione economico-finanziaria per il periodo 2024/2027;

RICHIAMATA la Circolare n. 4 diramata il 17 marzo 2021 dall'Assessorato delle Autonomie locali e delle Funzione pubblica, nella quale si precisa che gli avvisi pubblici per l'elezione degli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali emanati a seguito dell'entrata in vigore della norma, dovranno tenere conto del dimezzamento del numero massimo di incarichi, da otto a quattro.

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato avviso pubblico con il modello di domanda di partecipazione, per la formazione dell'elenco dei Revisori dei Conti da sottoporre al Consiglio Comunale per la scelta, mediante estrazione a sorte, tra i professionisti residenti in Sicilia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della Legge della Regione Siciliana del 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.;
2. Di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso e del modello di domanda di partecipazione, sia sul sito internet istituzionale dell'Ente che sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali.

Il Responsabile del procedimento

F.to VITTORIO GIARRATANA

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA
